

CCIAA di FOGGIA – UFFICIO SANZIONI
ordinanze per illeciti amministrativi, rilevati da vari organi di controllo:
documento sintesi e riferimento

Il presente documento è da intendersi quale nota esplicativa ad uso interno del “Regolamento dei procedimenti sanzionatori della CCIAA di Foggia” approvato con Deliberazione di Consiglio n. 23 del 13/10/2003 (con particolare con riferimento agli art. 7 e 8).

Per le violazioni inerenti le altre materie di competenza della CCIAA, gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie, fissate dalla legge tra un limite minimo e un limite massimo, sono valutati caso per caso, in relazione alla tipologia della violazione ed all'esame del verbale nonché in base agli altri elementi acquisiti nella fase istruttoria (scritti difensivi, audizione, foto, dichiarazioni del produttore/importatore, controdeduzione del verbalizzante, ecc....)

Pertanto a seguito degli accertamenti e delle contestazioni di illeciti amministrativi, rilevati da vari organi di controllo (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc.) per la violazione di norme riguardanti le seguenti materie:

- Sicurezza ed etichettatura dei giocattoli
- Sicurezza materiali elettrici
- Sicurezza generale prodotti “Codice del Consumo”
- Compatibilità elettromagnetica dei prodotti elettrici ed elettronici
- Etichettatura prodotti tessili
- Etichettatura calzature
- Etichettatura energica degli elettrodomestici
- Sicurezza D.P.I.
- Metalli Preziosi
- Attività di Autoriparazione
- Strumenti Metrici
- Altre materie che di volta in volta vengano riconosciute da leggi specifiche

ai fini della quantificazione della sanzione da irrogare l'Ufficio Sanzioni della CCIAA di Foggia effettuerà l'esame scrupoloso di tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi utili per il rispetto dei seguenti criteri fissati dall'art. 11 L. 689/1981 ovvero:

- gravità della violazione;
- valore della merce/numerosità
- opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
- personalità del trasgressore;
- condizioni economiche del trasgressore.

In ogni caso, l'importo della sanzione pecuniaria andrà determinato complessivamente sulla base delle valutazioni dell'Ufficio, derivanti anche dall'attento esame degli elementi specifici dedotti negli eventuali scritti difensivi o esposti nell'audizione personale o risultanti dal caso concreto.

Volendo stabilire un indirizzo di massima sulla scorta dell'orientamento seguito negli anni trascorsi (già dall'UPICA) a fronte di verbali relativi a infrazioni di piccole entità (per valore/numerosità della merce, grandezza dell'esercizio commerciale, ecc...) in caso di mancato pagamento del verbale si confermerà la sanzione pari al doppio del minimo.

Nel caso di infrazioni (legge 122/92) in generale si confermerà la sanzione minima e la distruzione del materiale d'officina - eccezion fatta in casi di reiterazione dell'illecito.

Nel caso di infrazioni (legge 122/92) il materiale oggetto di sequestro verrà confiscato e emessa ordinanza di distruzione notificata all'organo verbalizzante.

Eventuali richieste di regolarizzazione della merce sottoposta a sequestro presentate dai sanzionati saranno oggetto di attenta valutazione così come le richieste di donazione ad enti/organizzazione che dovranno comunque prevedere l'assunzione di ogni responsabilità sull'utilizzo del citato materiale sequestrato e non a norma.

Relativamente alle richieste di dissequestro l'Ufficio si impegnerà, nei 10 giorni previsti dalle legge 689/81, alla concessione o al diniego (laddove sussista il fumus della violazione nonostante gli scritti difensivi) provvedendo a richiedere all'organo verbalizzante le controdeduzioni su quanto dichiarato negli scritti difensivi/richieste dissequestro dalle ditte sanzionate.

A riguardo delle istanze di rateizzazione, le stesse andranno formalizzate dal richiedente al segretario Generale/Dirigente nei tempi previsti dall'ordinanza e dovranno essere supportate da documentazione comprovante effettive condizioni economiche disagiate atteso che spesso le somme relative alle sanzioni sono di competenza statale e pertanto l'autorizzazione è opportuno sia concessa solo sulla base di elementi certi e verificabili.

La Camera di Commercio può concedere la rateizzazione della sanzione pecuniaria in rate mensili da tre a trenta ma, per prassi consolidata, legata anche alla gestione della procedura in arco temporale così lungo, l'ufficio consentirà, in generale, una rateizzazione di max 12 rate mensili.

Il provvedimento di autorizzazione alla rateizzazione deve prevedere il numero, l'entità e la scadenza delle rate e l'avvertenza che, decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare in unica soluzione e che la stessa ordinanza verrà inserita, con gli addebiti previsti dalla norma, all'Agenzia delle entrate per la riscossione a mezzo ruolo.

La prima rata andrà versata unitamente alle spese dell'ufficio entro 10 giorni dalla notifica dell'ordinanza con espresso invito a trasmettere alla PEC della CCIAA di Foggia i versamenti rateali effettuati come da piano rateale.